

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 posti nell'Area dei Funzionari (CCNL ex Comparto Ministeri, ora Comparto Funzioni centrali), per lo svolgimento di funzioni statistiche nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", con il quale, all'art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e sono state definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 12, comma 1, che determina la struttura organizzativa dell'Agenzia, composta da una struttura direzionale generale, articolata in tre Aree di livello dirigenziale di II fascia, di cui due preposte ad attività istituzionali (Area Valutazione delle Università e Area Valutazione della Ricerca) e una preposta ad attività amministrativo-contabili (Area Amministrativo-contabile);

VISTO il regolamento del personale, entrato in vigore l'8 settembre 2012;

VISTO il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia;

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023, che ha rafforzato l'organizzazione dell'Agenzia incrementandola di ulteriori n. 15 unità di personale, di cui n. 10 unità per funzioni valutative, statistiche e informatiche e n. 5 unità per attività amministrative-giuridico-contabili;

TENUTO CONTO che il Consiglio Direttivo, in esecuzione dell'art. 1, comma 2, del suddetto decreto legge n. 44/2023, con la delibera n. 219 del 21 settembre 2023, ha aggiornato il regolamento di organizzazione e funzionamento, ridefinendo la struttura organizzativa dell'Agenzia e la consistenza della dotazione teorica delle risorse di ciascuna U.O.;

VISTO il PIAO per il triennio 2024-2026, adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 17 del 30 gennaio 2024, che ha previsto la copertura di n. 3 posizioni per funzioni statistiche da ricoprire mediante concorso pubblico;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, concernente la riserva di posti nei concorsi pubblici in favore dei militari volontari congedati, e, in particolare, gli artt. 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente le linee guida sulle procedure concorsuali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020, recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l’art. 3, comma 4-bis, recante l’obbligo di adottare misure speciali per le persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove scritte dei concorsi pubblici;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO il vigente CCNL 2019-2021 relativo al personale del Comparto Funzioni centrali;

CONSIDERATO che, alla data del 31 dicembre 2023, non vi sono dipendenti ANVUR inquadrati nel profilo di funzionario statistico e non trova, pertanto, applicazione, per la qualifica messa a concorso, l’art. 6 del D.P.R. n. 487/1994;

TENUTO CONTO che il riferimento, nel presente bando, al “candidato” o all’”interessato”, è da intendersi rivolto all’uno e all’altro sesso;

DETERMINA

Art. 1

Posti a concorso e riserve

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 posti nell’Area dei Funzionari (CCNL ex Comparto Ministeri, ora Comparto Funzioni centrali), per lo svolgimento di funzioni statistiche nell’ambito delle attività di competenza dell’Agenzia.
2. Sui posti messi a concorso opera la riserva del 30% a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, nonché a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta (ai sensi dell’art. 1014, comma 1, lett. a) e art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010), per n. 1 posto. I candidati che intendano avvalersi della riserva devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L’omissione di tale dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale alla rinuncia a usufruire dei benefici della riserva del posto.
3. Ai sensi dell’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dall’articolo 1, comma 9 bis, del decreto legge n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023, nella presente procedura, per il cumulo con precedenti frazioni di riserva, opera anche la riserva a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (15% dei posti banditi) per n. 1 posto. I candidati che intendano avvalersi della riserva devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L’omissione di tale dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale alla rinuncia a usufruire dei benefici della riserva del posto.
4. Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti alle categorie di cui ai commi 2 e 3, i posti riservati saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.

Art. 2

Principali attività di riferimento

1. Si riportano, di seguito, le attività di riferimento nelle quali saranno impiegate le unità vincitrici del concorso:

- progettazione di strumenti e modalità per la raccolta di dati inerenti alle attività di valutazione dell'Agenzia;
 - controllo di qualità e analisi dei dati inerenti alle attività di valutazione dell'Agenzia;
 - progettazione e sviluppo del sistema informativo statistico dell'Agenzia;
 - produzione di reportistica ad hoc utilizzando i dati a disposizione dell'Agenzia e le banche dati disponibili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. n. 76/2010;
 - pubblicazione dei dati e degli indicatori utilizzati dall'Agenzia nell'ambito delle attività di valutazione;
 - supporto alla predisposizione del Rapporto biennale sul sistema della formazione superiore e della ricerca (vedi art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 76/2010);
 - organizzazione delle rilevazioni di competenza dell'Agenzia nell'ambito del SISTAN in coerenza con quanto previsto dal programma statistico nazionale;
 - attività di ricerca e analisi, al fine di predisporre specifici approfondimenti tematici e verificare l'affidabilità di modelli, criteri e parametri di valutazione.
2. Le attività sopra riportate si svolgono in collaborazione con le Aree e le Unità Organizzative dell'Agenzia deputate alle attività di valutazione e potranno essere anche svolte nella modalità di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza della prestazione svolta in presenza presso la sede dell'Agenzia.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- i. Diploma di Laurea di primo livello, conseguito ex D.M. n. 509/1999 ed ex D.M. n. 270/2004, appartenente ad una delle classi seguenti:

Ordinamento	Classe
DM270	L-8 - Ingegneria dell'informazione
DM270	L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale
DM270	L-30 - Scienze e tecnologie fisiche
DM270	L-31 - Scienze e tecnologie informatiche
DM270	L-33 - Scienze economiche
DM270	L-35 - Scienze matematiche
DM270	L-41 - Statistica
DM509	09 - Ingegneria dell'informazione
DM509	17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale
DM509	25 - Scienze e tecnologie fisiche
DM509	26 - Scienze e tecnologie informatiche
DM509	28 - Scienze economiche
DM509	32 - Scienze matematiche
DM509	37 - Scienze statistiche

- ii. Diploma di Laurea Magistrale o Specialistica conseguito ex D.M. n. 509/1999 ed ex D.M. n. 270/2004, appartenente ad una delle classi seguenti:

Ordinamento	Classe
DM270	LM-17 - Fisica
DM270	LM-18 - Informatica
DM270	LM-31 - Ingegneria gestionale
DM270	LM-32 - Ingegneria informatica
DM270	LM-40 - Matematica
DM270	LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
DM270	LM-56 - Scienze dell'economia
DM270	LM-77 - Scienze economico-aziendali
DM270	LM-82 - Scienze statistiche
DM270	LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie
DM509	20/S - Specialistiche in fisica
DM509	23/S - Specialistiche in informatica
DM509	34/S - Specialistiche in ingegneria gestionale
DM509	35/S - Specialistiche in ingegneria informatica
DM509	45/S - Specialistiche in matematica
DM509	50/S - Specialistiche in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
DM509	64/S - Specialistiche in scienze dell'economia
DM509	84/S - Specialistiche in scienze economico-aziendali
DM509	90/S - Specialistiche in statistica demografica e sociale
DM509	91/S - Specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale
DM509	92/S - Specialistiche in statistica per la ricerca sperimentale

- iii. Diploma di Laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario, secondo le tabelle di equiparazione rispetto alle classi di laurea specialistica o magistrale sopra indicate.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, è richiesta l'equipollenza del titolo di studio o il riconoscimento del titolo (c.d. equivalenza) da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della vigente normativa in materia (art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001). I candidati che non siano già in possesso del provvedimento di equipollenza dovranno presentare richiesta di equivalenza del titolo di studio al Dipartimento della Funzione Pubblica, indicando gli estremi di tale istanza nell'apposita sezione della domanda telematica di iscrizione al concorso sul portale "inPA". Nel suddetto ultimo caso, i candidati saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che il riconoscimento del titolo di studio dovrà obbligatoriamente essere presentato prima della stipula del contratto;

- b) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria. Per i candidati di cittadinanza

diversa da quella italiana è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ed il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana;

- c) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, qualora soggetti;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) idoneità fisica all'impiego.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. L'ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 4

Presentazione delle domande - Termini e modalità

1. La domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione sullo stesso portale.
2. L'iscrizione al portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196/2003. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati improrogabilmente entro e non oltre 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul portale "inPA". Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, il termine finale si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato da questa Agenzia, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione, il termine di scadenza per la presentazione della stessa è prorogato per un periodo corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Ove si verifici tale evento, l'Agenzia pubblicherà sulla pagina del concorso del sito

istituzionale ANVUR e sul portale “inPA” un avviso dell’accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato. La compilazione della candidatura può essere effettuata tutti i giorni ed in qualsiasi ora fino alla data e all’ora di scadenza del bando. Il candidato ha la possibilità di integrare e/o modificare la domanda di partecipazione entro la data e l’ora di scadenza dei termini. In caso di più invii, si terrà conto unicamente dell’ultima domanda presentata in ordine di tempo. Alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il sistema non permetterà più l’accesso alla procedura di invio della candidatura e non sarà più consentito inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio. La presentazione online della domanda di partecipazione al concorso sarà certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica, scaricabile al termine della procedura di invio, e contenente un riepilogo della domanda presentata. Al riepilogo sarà attribuito un codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura. Il codice ID sarà usato da questa Agenzia nelle comunicazioni e pubblicazioni future per la presente procedura di selezione.

3. La presentazione delle domande con altre modalità, tra cui, ad esempio, la consegna presso la sede dell’ANVUR, la trasmissione con raccomandata A.R., tramite PEC indirizzata direttamente all’Agenzia, determina l’automatica esclusione delle stesse.
4. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, ciascun candidato deve dichiarare:
 - a) il cognome e il nome, il codice fiscale;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001;
 - d) l’indirizzo di residenza e, ove diverso dalla residenza, di domicilio, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato e al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
 - e) il godimento dei diritti civili e politici;
 - f) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 - g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una P.A e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n.

313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

- i) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- j) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data del conseguimento (per i titoli di studio conseguiti all'estero, indicare gli estremi del provvedimento di dichiarazione dell'equivalenza ovvero della relativa istanza);
- k) l'eventuale titolarità delle riserve di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del presente bando;
- l) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza, a parità di punteggio, di cui all'art. 5 del D.P.R. n.487/1994. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione, non sono presi in considerazione per la formazione della graduatoria finale;
- m) la posizione nei confronti degli obblighi di leva militare, per i cittadini soggetti a tale obbligo.

5. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul portale "inPA" in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Agenzia di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
6. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata in formato pdf sul portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Agenzia di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

Art. 5

Esclusione dal concorso

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle istanze di partecipazione, in relazione a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di sanzioni penali.
2. L'Agenzia potrà stabilire, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione, nonché la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente bando.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La valutazione dei candidati sarà effettuata da una Commissione esaminatrice nominata con delibera del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere integrata da esperti in ambiti specifici previsti in sede di colloquio.
2. La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito ANVUR e sul portale "inPA".

Art. 7

Modalità di selezione

1. La Commissione esaminatrice dispone di 100 punti complessivi, così ripartiti:
 - 30 punti per la prova scritta che si svolgerà tramite quesiti a risposta multipla;
 - 50 punti per la prova orale;
 - 20 punti per la valutazione dei titoli.
2. Il punteggio finale è determinato sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

Art. 8

Comunicazioni ai candidati

1. Il calendario delle prove d'esame e tutte le comunicazioni relative al concorso sono forniti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell'ANVUR <https://www.anvur.it/> sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Concorsi Pubblici e Selezioni e sul Portale del Reclutamento "inPA" <https://www.inpa.gov.it/> nella sezione relativa alla procedura concorsuale.
2. Le comunicazioni pubblicate ai sensi del comma 1 hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Sarà sempre cura dei candidati consultare periodicamente il sito istituzionale e il portale "inPA", in particolare nei giorni immediatamente precedenti le date in cui sono previste le prove, al fine di verificare eventuali aggiornamenti e modifiche di precedenti comunicazioni, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.
3. I candidati sono tenuti a partecipare alle prove, senza ulteriori comunicazioni.

4. L'assenza del candidato alle prove d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso pubblico senza alcun obbligo di comunicazione da parte dell'Agenzia.

Art. 9

Prove d'esame

1. L'esame si articolerà in una prova scritta e in una prova orale.
2. La prova scritta consisterà in 30 quesiti a risposta multipla e avrà come oggetto domande, di cui fino a un massimo di 5 possono essere formulate in lingua inglese, su: nozioni e applicazioni di statistica descrittiva (15), nozioni e applicazioni di base di statistica inferenziale (7), ragionamento logico (5), nozioni di base in materia di trattamento dei dati nell'ambito del GDPR (3). La prova sarà effettuata su dispositivi PC messi a disposizione dall'Agenzia e avrà una durata di 60 (sessanta) minuti. Nell'ambito dei 30 quesiti saranno presenti 3 domande di maggiore complessità. Il punteggio attribuito alle risposte sarà pari a +0,8 (risposta esatta); 0 (risposta non data); -0,4 (risposta errata); con riferimento alle 3 domande di maggiore complessità il punteggio attribuito alle risposte sarà pari a +2,8 (risposta esatta); 0 (risposta non data); -1,4 (risposta errata). A tale scopo l'Agenzia potrà avvalersi di società o enti dotati di adeguata specializzazione.
3. La sede e il diario della prova scritta saranno pubblicati, con apposito avviso, sul sito dell'ANVUR e sul portale "inPA", almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima della stessa. La pubblicazione dell'avviso, alla quale non seguiranno altre forme di comunicazione, ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso da parte dell'Agenzia, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nel predetto avviso. I candidati ammessi al concorso non riceveranno pertanto alcuna comunicazione scritta e la mancata presentazione alla prima prova comporterà l'esclusione dal concorso.
4. Per sostenere le prova scritta i candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento. Non è possibile introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni. È inoltre vietato introdurre telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. È fatto assoluto divieto ai candidati di dialogare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. L'Agenzia non assumerà alcuna responsabilità per la custodia di oggetti introdotti nella sede di svolgimento delle prove concorsuali.
5. Con apposito avviso pubblicato sul sito dell'ANVUR e sul portale "inPA" sarà data comunicazione dell'esito della prova scritta e unitamente sarà comunicato il calendario della prova orale, con preavviso di almeno 15 giorni. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nella prova scritta un punteggio pari ad almeno 15 su 30.
6. La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato ad accertare la preparazione del candidato su:
 - funzioni svolte dall'ANVUR secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 76/2010 e dalla Legge n. 240/2010;
 - struttura del sistema della formazione superiore e della ricerca. A tal fine si farà riferimento ai contenuti del Rapporto ANVUR 2023 (<https://www.anvur.it/attivita/rapporto-biennale/>);
 - tematiche oggetto della prova scritta;
 - normativa di base in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso agli atti dell'amministrazione (Legge n. 241/1990);

- buona conoscenza della lingua inglese;
 - conoscenza dell'utilizzo di Word, Excel avanzato, Power Point e Teams con prova pratica;
 - attitudini e motivazioni, anche in relazione alle eventuali esperienze precedentemente maturate nel percorso formativo e professionale.
7. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'esito della prova orale è pubblicato al termine di ogni sessione giornaliera di esame.
8. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato nel colloquio una votazione di almeno 35 punti sui 50 disponibili.

Art. 10

Disposizioni riservate alle candidate in stato di gravidanza o allattamento

1. Le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto per le prove a causa dello stato di gravidanza potranno richiedere di fruire di prove suppletive. A tal fine, dovranno inoltrare la relativa comunicazione, corredata da idonea certificazione medica, tramite pec da trasmettere all'indirizzo anvur@pec.anvur.it con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data prevista per lo svolgimento delle prove. La Commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio, adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Il diario delle prove suppletive sarà pubblicato sul portale "inPA" e sul sito dell'Agenzia entro e non oltre il giorno precedente rispetto alla data prevista dal calendario concorsuale.
2. Le candidate che necessitassero di appositi spazi per l'allattamento sono tenute a darne comunicazione tramite pec da trasmettere all'indirizzo anvur@pec.anvur.it con un anticipo di almeno 5 giorni di calendario rispetto alla data prevista per lo svolgimento delle prove, onde consentire l'adozione delle necessarie misure di carattere organizzativo.

Art. 11

Valutazione titoli

1. La valutazione dei titoli avviene, previa individuazione analitica dei parametri e dei punteggi stabiliti dalla Commissione esaminatrice nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2, dopo lo svolgimento della prova orale e si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione della prova orale.
2. L'individuazione analitica dei parametri e dei punteggi è definita dalla Commissione prima dello svolgimento della prova scritta nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 3.
3. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di un numero massimo di 20 punti. Ai titoli valutabili sono assegnati i seguenti punteggi massimi:
 - a) titoli di studio ulteriori rispetto al titolo di base richiesto per l'accesso e nei medesimi ambiti, rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute (laurea V.O., laurea magistrale/specialistica, master di I e II livello, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca), graduati anche in relazione al livello del titolo e/o all'ambito disciplinare;

(Fino a 10 punti)

b) esperienza lavorativa maturata a decorrere dal 01/01/2020 con contratto di lavoro subordinato, consulenza, collaborazione coordinata e continuativa o a progetto in ambito statistico;

(Fino a 7 punti)

c) pubblicazioni coerenti con le attività di cui agli articoli 2 e 9, comma 2, del bando.

(Fino a 3 punti)

4. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione contenente l'indicazione specifica dei titoli posseduti di cui al comma 3, lett. a), b) e c).

Art. 12

Riserve e preferenze a parità di merito

1. Ai sensi dell'art. 1014, comma 1, lett. a) e art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, n. 1 posto è riservato prioritariamente a favore dei volontari delle Forze Armate che hanno completato senza demerito la ferma contratta (30% dei posti banditi a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata, volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma).
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dall'articolo 1, comma 9 bis, del decreto legge n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023, per il cumulo con precedenti frazioni di riserva, nella presente procedura opera anche la riserva a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (15% dei posti banditi) per n. 1 posto.
3. Solo nel caso di assenza di candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Si precisa che le riserve sopraindicate comporteranno in ogni caso l'azzeramento dei valori che le hanno determinate, e ciò anche qualora non vi sia alcun candidato idoneo avente diritto alle riserve in argomento.
4. In caso di parità di punteggio, si applicheranno le preferenze secondo l'ordine indicato nell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994.

Art. 13

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito

1. Ai fini della predisposizione della graduatoria di merito, il punteggio finale è determinato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta (per un massimo di 30 punti), della votazione conseguita nella prova orale (per un massimo di 50 punti) e dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli (per un massimo di 20 punti). Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ogni candidato.
2. Accertata la regolarità del procedimento, con delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR è approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego e dei titoli dichiarati. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo n. 165/2001, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.

3. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito dell'ANVUR e sul portale "inPA" e costituirà notifica per gli interessati.
4. Per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale la graduatoria potrà essere utilizzata anche per la stipula di contratti a tempo determinato.

Art. 14

Costituzione del rapporto di lavoro

1. Accertato il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati ai sensi della normativa vigente, i candidati vincitori saranno invitati a sottoscrivere il previsto contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, per l'assunzione nel ruolo del personale non dirigente dell'ANVUR. I vincitori del concorso sono soggetti al periodo di prova previsto dal vigente CCNL Comparto Funzioni centrali, decorso il quale, senza che il rapporto sia stato risolto, gli stessi sono confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio.
2. Se i vincitori, senza giustificato motivo, non assumono servizio entro il termine stabilito, decadono dall'assunzione.
3. Il trattamento economico annuo lordo (comprensivo della tredicesima mensilità) previsto per la posizione iniziale nell'Area dei Funzionari è pari a circa € 28.000,00 corrispondenti a circa € 1.570,00 netti mensili, a cui aggiungere la tredicesima mensilità. A tale importo, in relazione alla qualità della prestazione fornita, si può aggiungere un compenso incentivante annuo lordo pari a circa € 4.000,00.

Art. 15

Riserve dell'Amministrazione

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di non dar corso alla procedura in oggetto senza che per i candidati insorga alcun diritto o pretesa.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di reclutamento.

Art. 16

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. L'ANVUR, con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al GDPR 679/2016, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione al concorso ai soli fini della gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. Gli stessi dati potranno essere comunicati unicamente per adempimenti di legge.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di preferenza, il cui conferimento è facoltativo.
3. Il conferimento dei dati si intende espressamente rilasciato con la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
4. Ciascun candidato gode dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR 679/2016, quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

5. Titolare del trattamento è l'ANVUR, Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.
6. Il Referente per la sicurezza del trattamento dei dati è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@anvur.it.

Art. 17

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Chiccone, Funzionaria dell'ANVUR, email: anna.chiccone@anvur.it.

Art. 18

Pubblicità

1. Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul sito dell'ANVUR <https://www.anvur.it/> sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Concorsi Pubblici e Selezioni e sul portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it>.

Il Direttore
Daniele Livon *

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.